



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 febbraio 2009
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0248 (COD)**

**16497/1/08
REV 1 ADD 1**

**TELECOM 215
MI 503
COMPET 536
DATAPROTECT 101
CONSOM 203
CODEC 1688**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Nel novembre 2007 la Commissione ha adottato la sua proposta¹ di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. La proposta è stata presentata al Consiglio il 29 novembre 2007.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2007.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 19 giugno 2008².

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 maggio 2008³.

La Commissione ha adottato la sua proposta modificata il 6 novembre 2008.

Il Consiglio ha definito la sua posizione comune il 16 febbraio 2009.

¹ Doc. - COM(2007) 698 definitivo.

² GU

³ GU

II. OBIETTIVO

La direttiva proposta, che fa parte delle tre proposte relative al riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, propone modifiche a tre testi legislativi, in particolare alla direttiva 2002/22/CE, denominata "direttiva servizio universale", alla direttiva 2002/58/CE, denominata "direttiva relativa alla vita privata o ePrivacy" e al regolamento (CE) n.º 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Nella sua proposta relativa alla direttiva "servizio universale", la Commissione intende considerare i quattro settori principali di cambiamento da essa individuati, ossia: trasparenza e pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti, migliore accessibilità per gli utenti disabili, servizi di emergenza e accesso al numero 112 nonché connettività di base e qualità dei servizi ("neutralità della rete").

La proposta della Commissione relativa alla direttiva "vita privata" riguarda aspetti quali: fare sì che i consumatori siano informati qualora i loro dati personali siano stati compromessi in seguito a una violazione della sicurezza della rete; conferire agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione maggiore responsabilità in relazione alla sicurezza e all'integrità di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica; rafforzare i poteri di attuazione e controllo delle autorità competenti, in particolare nella lotta allo spam; chiarire le modalità di applicazione delle norme UE ai dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione che utilizzano le reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è modificato al fine di rafforzare la cooperazione e il controllo transfrontalieri in base al meccanismo comunitario ivi previsto.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

La posizione comune incorpora integralmente, parzialmente o nel loro principio, un gran numero di emendamenti adottati in prima lettura del Parlamento europeo (87 dei 155 totali). Essi migliorano o chiariscono il testo della direttiva proposta. Tuttavia, altri emendamenti non sono stati inclusi nella posizione comune in quanto il Consiglio li ha ritenuti superflui o inaccettabili o, in alcuni casi, perché le disposizioni della proposta iniziale della Commissione sono state soppresse o profondamente riformulate. Il Consiglio ha in particolare sottolineato la necessità di esaminare attentamente le proposte al fine di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio, analogamente al Parlamento europeo, ha optato per un approccio che sottolinea l'importanza di una migliore accessibilità per gli utenti disabili. Il Consiglio concorda inoltre con il punto di vista del Parlamento europeo quanto all'introduzione di un articolo specifico sui numeri armonizzati per i servizi armonizzati di utilità sociale, anche se il livello di precisione scelto dal Consiglio non è esattamente lo stesso del Parlamento.

Una differenza globale rispetto alla proposta della Commissione riguarda la questione della comitatologia e i riferimenti all'autorità. Un'altra differenza globale, questa volta rispetto alla posizione del Parlamento europeo, sono i riferimenti al contenuto. Il loro numero è stato in entrambi i casi ridotto al minimo.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto o modificato una serie di disposizioni per specificare gli obiettivi del testo e la loro attuazione.

Osservazioni specifiche

La posizione comune del Consiglio coincide ampiamente con la posizione del Parlamento europeo. I punti principali in cui il Consiglio ha optato per un approccio diverso da quello del Parlamento europeo o della Commissione sono i seguenti:

1) Contratti

Il Consiglio ha sostenuto l'orientamento generale delle proposte della Commissione sebbene, come il Parlamento europeo, abbia ritenuto necessario rafforzare il livello di precisione delle informazioni che devono essere fornite nei contratti, in particolare per quanto riguarda gli indicatori relativi alla qualità del servizio, i servizi alla clientela e le condizioni che disciplinano la durata minima dei contratti in caso di promozioni.

2) Qualità dei servizi

La questione principale esaminata dal Consiglio è stata quella del livello e della natura degli interventi della Commissione. L'approccio adottato consiste nel lasciare alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di determinare i requisiti di qualità minima dei servizi riguardanti le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione.

4) Notifica delle violazioni di sicurezza

Il Consiglio ha esaminato attentamente la questione della notifica delle violazioni di sicurezza, scegliendo un approccio che consente al fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico di valutare la gravità della violazione e la necessità di notificarla all'autorità nazionale di regolamentazione e/o all'abbonato interessato, contrariamente al Parlamento europeo che non desidera lasciare tale valutazione unicamente alla discrezione del fornitore e preferirebbe prevedere in ogni caso una notifica obbligatoria all'autorità nazionale di regolamentazione e la pubblicazione delle violazioni commesse. Per garantire un adeguato livello di armonizzazione, il Consiglio obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di stabilire norme dettagliate sulle circostanze, il formato e le procedure applicabili ai requisiti in materia d'informazione e notifica connesse alle violazioni dei dati personali.

Posizione del Consiglio riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accettato integralmente, parzialmente o nel loro principio gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 129, 131, 132, 138, 141, 144, 149, 150, 151, 152, 165, 180, 181, 182, 188, 189, 192, 193 e 194.

Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69, 83, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 157, 163, 166, 174, 183, 184, 185, 186, 187 e 190.

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un insieme equilibrato di misure atte a contribuire alla promozione della concorrenza, al rafforzamento del mercato interno e alla difesa degli interessi del cittadino.

La posizione comune consentirebbe di assicurare che i diritti dei consumatori restino il fulcro della politica di regolamentazione del settore nonché di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione della direttiva.